

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ATTUALMENTE è disciplinata dalla Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, entrata in vigore il 5 gennaio 2007.

Per gestire un'attività di somministrazione la nuova Legge prevede che, oltre ai presupposti della maggiore età ed all'assolvimento dell'obbligo scolastico, occorra essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- aver presentato domanda di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), alla data del 5 gennaio 2007, per l'attività di somministrazione, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) secondo quanto stabilito dalla legge n. 287/1991;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
- per coloro che sono in possesso del diploma di Scuola Alberghiera nonché del diploma di Laurea in Tecnologie Agroalimentari, Tecnologie per la ristorazione, Scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti, sarà previsto un esame senza la frequenza del corso. Attualmente per questo aspetto si è in attesa di provvedimenti attuativi da parte della Regione Piemonte.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata e non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione.

E' previsto inoltre il possesso di requisiti morali che, nel caso di società, riguardano tutti gli amministratori e l'eventuale delegato.

Il Comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione, accerta il possesso sia dei requisiti professionali, sia dei requisiti morali.